

CONDIZIONI GENERALI - PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA

1.1 Effettuazione servizio

Il piano di manutenzione è sottoscritto tra il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta (di seguito CAT) ed il Cliente. Il servizio in esso previsto viene erogato da un CAT in possesso dei requisiti previsti dalla Legge (in particolare qualificato ai sensi dell' Art. 1, comma 1, lettere C, D, E, della legge 5/3/90 n° 46) e delle competenze necessarie per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente piano.

Il CAT dichiara, sotto la sua responsabilità, di avere stipulato l'apposita polizza di "responsabilità civile verso terzi". Le operazioni da effettuarsi saranno quelle comprese nel piano di manutenzione scelto, meglio specificate nella tabella in II° di copertina, relative alla caldaia facente parte di un impianto destinato al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (di seguito denominato Impianto Termico). Sono espressamente esclusi accessori non originali Beretta o interventi sull'impianto. Nel caso di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che riguardino esclusivamente il prodotto, il CAT si impegna ad effettuare l'intervento durante il normale orario di lavoro e comunque entro 36 ore lavorative dalla chiamata salvo cause di forza maggiore da documentare al Cliente ad opera del CAT.

Per ogni intervento effettuato, il tecnico compilerà, rilasciandone copia al Cliente, un verbale d'intervento contenente la descrizione delle prestazioni rese. Il tecnico provvederà inoltre ad aggiornare il libretto di impianto ai sensi dei DPR 412/93, DPR 551/99 e DL 192/05 e successive modificazioni, e comunque in ottemperanza alla vigente normativa.

1.2 Durata e rinnovo del Piano

Il piano di manutenzione programmata decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità minima biennale. Verrà tacitamente rinnovato, di biennio in biennio, salvo disdetta di una delle parti inviata all'altra mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della naturale scadenza.

1.3 Prezzo, condizioni di pagamento e revisioni

Il piano di manutenzione programmata è sottoscritto per un importo forfettario annuo per apparecchio (tale importo deve essere pagato in fase di manutenzione ordinaria annuale).

Al termine della garanzia convenzionale i singoli pezzi di ricambio, i materiali di consumo, la manodopera, i trasferimenti ed i diritti di chiamata, ove non indicato diversamente ed in modo esplicito nel piano di manutenzione adottato, dovranno essere pagati a parte all'atto e sul luogo della prestazione, secondo le tariffe normalmente applicate dal CAT.

In questa ipotesi il CAT si atterrà ai listini ufficiali Beretta in vigore e per questo non presente a quello previsto dalle tabelle pubblicate per quanto riguarda le parti di ricambio, mentre tariffe orarie e diritti di chiamata risulteranno quelli previsti dalle tabelle pubblicate dalla CCIAA o dalle associazioni di categoria.

1.4 Servizi esclusi dal piano

Sono escluse dai piani di manutenzione programmata le riparazioni relative agli elementi facenti parte dell'impianto.

Il piano di manutenzione è inoltre soggetto a tutte le limitazioni ed esclusioni riportate nelle condizioni di garanzia convenzionale della Casa Costruttrice che si trovano allegate al prodotto.

Sono inoltre esclusi, e saranno conteggiati e liquidati a parte, tutti i costi relativi ad interventi non giustificati o non imputabili a difetti di qualità del prodotto, quali:

- mancanza gas per chiusura rubinetto, nonché sospensione dell'erogazione
- mancanza di tensione di rete o erogazione non corretta per qualsiasi ragione si sia determinata
- mancanza acqua di rete o mancata produzione di acqua calda per intasamento frangigetto dei rubinetti o formazione di calcare o sporcizia presente nell'impianto e nell'alimentazione idrica o gas
- errato posizionamento del commutatore di accensione o estate/inverno
- errato posizionamento del programmatore orario o del termostato di regolazione, nonché esaurimento delle batterie dello stesso
- manomissioni operate, anche involontariamente, dall'utente o da qualsiasi altro soggetto non abilitato
- danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni l'apparecchio.
- danni /manomissioni provocati da interventi eseguiti da personale non autorizzato Beretta.

1.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1.5.1 del Cliente

Il Cliente deve assicurarsi che gli impianti, in particolare la parte riguardante la ventilazione dei locali, l'espulsione dei gas combustibili, la protezione dei circuiti e le canalizzazioni di qualsiasi genere, siano costruiti a regola d'arte e mantenuti in conformità alle disposizioni vigenti, da persona avente i requisiti e le abilitazioni di Legge e che siano state rilasciate dagli organi competenti le relative autorizzazioni/certificazioni.

Il Cliente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al prodotto e/o all'impianto, senza aver preventivamente informato il CAT nel caso in cui tali modifiche possano alterare le condizioni di funzionamento del prodotto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la totale responsabilità del Cliente per i danni che potranno conseguire a cose e/o persone e, a discrezione del CAT, l'eventuale risoluzione del contratto di manutenzione.

Il Cliente dovrà assicurare al CAT il libero accesso agli apparecchi in occasione degli interventi concordati.

1.5.2 del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta

Il CAT è il solo responsabile delle riparazioni e degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari da lui effettuati sul prodotto e garantisce che siano realizzati a regola d'arte e con pezzi di ricambio nuovi, originali e garantiti da Beretta. Il CAT si impegna ad assicurare il perfetto funzionamento del prodotto a condizione che si siano rispettate le norme d'installazione e della buona tecnica, nonché ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del prodotto.

Non possono essere attribuiti al CAT guasti o danni provocati da errate manovre, manomissioni effettuate dal cliente, da personale non abilitato ai sensi di Legge o non autorizzato Beretta, danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni l'apparecchio.

Il CAT si impegna a rilasciare, al termine di ogni intervento sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, la documentazione prevista dalla Legge in materia tecnica e fiscale.

1.6 Organizzazione degli interventi

Le visite del tecnico per la manutenzione ordinaria, saranno concordate tra il Cat ed il Cliente telefonicamente, con un anticipo minimo di 10 giorni. Il Cliente potrà chiedere un rinvio fino a 3 giorni prima dell'intervento.

Ove non fosse possibile effettuare la visita nella data concordata per assenza del Cliente, il CAT, sarà legittimato a sua discrezione, a:

- 1) fissare una nuova data per l'effettuazione dell'intervento, eventualmente addebitando al Cliente il pagamento del diritto relativo alla chiamata non andata a buon fine. In questo caso il CAT lascerà traccia della sua visita lasciando presso l'abitazione un documento cartaceo attestante il sopralluogo e l'impossibilità dell'intervento
- 2) recedere dal contratto con effetto immediato.

1.7 Recesso dal contratto

Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva CEE 85/577 e recepito con Decreto Legislativo n. 50 del 15/01/1992, il piano di manutenzione programmata può essere risolto entro 7 giorni dalla stipula, tramite raccomandata AR inviata alla sede legale del CAT con cui è stato sottoscritto.

1.8. Foro competente / Legge applicabile

Nel caso di controversia, sarà esclusivamente competente il foro del tribunale di Verona, salvo che la Legge non disponga inderogabilmente in modo diverso.

Il contratto sarà regolato dalla Legge italiana, e da quanto disposto nel Decreto Legislativo n°206/2005 (Codice del Consumo).